

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1. del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente La Conchiglia Onlus, avente sede in Serravalle a Po (MN) presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Claudia Vecchini, nato a Ostiglia (MN) il 13/12/1958 e residente a Ostiglia (MN) via Naviglio 204 – C.F. VCCCLD58T53G186Y, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in

conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: cura del verde, sistemazione e pulizia maneggio.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: cura del verde, sistemazione e pulizia maneggio.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata

l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dal 16/04/2014.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 16/04/2014

(sottoscrizione)

Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Luciano Alfani

"LA CONCHIGLIA"
SCUOLA DI EQUITAZIONE
Via Argentea 11 - 46030 SERRAVALLE A PO (MN)
Tel. 0376/290358 - 0376/290113
Codice Fiscale 09926180307

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 26.08.2013

Il giorno 26 agosto 2013 alle ore 20,00, presso la Sede di Libiola, si è riunito in prima convocazione il Consiglio della Scuola di Equitazione La Conchiglia, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Richiesta di finanziamento alla Banca Prossima
2. Conferimento poteri di firma al Presidente;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Vecchini Claudia, Bettola David, Avanzi Fausto, Vecchini Francesco, Zaniboni Mario, Borgonovi Enrico.

Sono assenti giustificati:

Manzoli Marcella, Fazion Andrea, Ligabò Elisabetta

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita la riunione, prende la parola ed inizia la trattazione degli argomenti inseriti nell'ODG.

Vengono rapidamente illustrate le motivazioni della richiesta di finanziamento alla Banca Prossima per realizzare i vari progetti rivolti ai giovani che frequentano o saranno presenti in futuro presso la Scuola.

In breve il Presidente illustra le opere che si vorrebbero realizzare:

- 1) Possibilità di avere un tondino coperto per continuare l'attività con i giovani anche nel periodo invernale;
- 2) necessità di avere aree recintate per il lavoro dei giovani con pony/cavalli;
- 3) esigenza di mettere in strada il mezzo per trasporto cavalli donato dalla soc. Marcegaglia Spa al fine di far partecipare i ragazzi a manifestazioni sportive con i cavalli della scuola;
- 4) necessità di ristrutturare, creando nuove scuderie, un'area fatiscente della Scuola, dando l'opportunità ai ragazzi di accudire i propri animali nel periodo invernale.

Viste le numerose esigenze che prevedono un importante investimento per la Scuola stessa, il Consiglio

DELIBERA

- la necessità di richiedere un mutuo alla Banca Prossima disponibile a finanziare le Onlus. A tal proposito si delegano Vecchini Claudia e Zaniboni Mario ad organizzare la richiesta
- di conferire i poteri di firma al Presidente

In attesa di un aggiornamento sugli eventuali sviluppi, la seduta ha termine alle ore 21,30

Letto e approvato e controfirmato.

Claudia Vecchini

Bettola David

Avanzi Fausto

Vecchini Francesco

Zaniboni Mario

Borgonovi Enrico

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

premessi che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

premessi che l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

ritenuto che occorre favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni e che, a tal fine, appare opportuno delegare i Presidenti dei tribunali che, in considerazione del loro radicamento territoriale, sono meglio in grado di apprezzare le effettive possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presenti nel circondario;

visti gli artt. 54, comma 6, del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001,

DELEGA

i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni di cui in premessa.
Le convenzioni potranno avere una durata non superiore a cinque anni.

Roma, 16 LUG. 2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Cell.

5849

25 LUG. 2001

[Signature]